

SANTITÀ E DIRITTO CANONICO

Note sui fondamenti teologici delle procedure di canonizzazione
e sul loro significato per il diritto processuale canonico ⁽¹⁾

SOMMARIO: 1. I PRINCIPALI NESSI D'ORDINE GENERALE FRA SANTITÀ E DIRITTO NELLA CHIESA –
1.1. *Il dovere di condurre una vita santa (c. 210) e lo scopo del diritto canonico* – 1.2. *Il significato teologico della canonizzazione di un santo* –
2. CANONIZZAZIONI E FONDAZIONE TEOLOGICA DELLE PROCEDURE CANONICHE – 2.1. *La natura teologico-giuridica dei processi di beatificazione e santificazione* –
2.2. *Procedure di canonizzazione e struttura-base di ogni processo canonico* –
CONCLUSIONE.

Il diritto canonico, disciplina scientifica con una forte valenza pratica, è annoverato dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dal Codice di Diritto Canonico ⁽²⁾ fra le sette principali materie che si devono insegnare in ogni facoltà di teologia.

La *santità* è invece la più antica nota teologica attribuita alla Chiesa, e come tale rintracciabile già nelle prime formule di Confessione battesimale ⁽³⁾. Fin da subito essa non è però mai stata percepita come una categoria astratta, perché i santi da sempre sono simboli di un'attualizzazione concreta del cristianesimo ⁽⁴⁾. Anche a riguardo della tematica *santità-diritto canonico* è dunque possibile trovare delle relazioni d'ordine generale e pratico che

(1) L'articolo è la traduzione italiana, completata dalle note, dell'allocuzione inaugurale dell'anno accademico 1996/1997, tenuta il 17 ottobre 1996 alla Facoltà Teologica di Paderborn dall'autore, in qualità di nuovo Rettore della stessa.

(2) Cf c. 253 par. 2.

(3) Cf ad es. l'*Epistola Apostolorum* (DS 1-5) ed il commento di J. AUER, *Die Heiligkeit der Kirche und ihre Bestimmung als "Gemeinschaft der Heiligen"*, in J. AUER - J. RATZINGER, *Kleine Katholische Dogmatik, VIII. Die Kirche - Das Allgemeine Heilssakrament*, Regensburg, 1983, 379-391: 379-381.

(4) J. Sudbrack, qui citato da K. NIENSTED, *Neue Heilige - immer zahlreicher und umstrittener. Zur Selig- und Heiligsprechungspraxis unter Johannes Paulus II*, HK 45 (1991) 572-277: 577.

permettono poi di cogliere meglio il significato delle questioni specifiche relative ai cosiddetti processi di canonizzazione? Ed una volta stabiliti questi nessi, qual è il loro significato per l'insieme del diritto processuale della Chiesa?

1. I PRINCIPALI NESSI D'ORDINE GENERALE FRA SANTITÀ E DIRITTO NELLA CHIESA

1.1. *Il dovere di condurre una vita santa (c. 210) e lo scopo del diritto canonico*

Nel nuovo Codice di diritto canonico la novità più grossa a livello di diritto costituzionale è rappresentata dalla codificazione del catalogo conciliare dei doveri e diritti di tutti i fedeli ⁽⁵⁾. Per questa ragione il primo e più appariscente nesso fra santità e diritto canonico è certamente quello stabilito dal c. 210, che recita: «Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione». Si può discutere a lungo se sia opportuno o meno che un Codice contenga una simile norma ⁽⁶⁾; però non si può negare né che la stessa rifletta fedelmente l'insegnamento del Concilio Vaticano II sul fatto che «nella Chiesa tutti sono chiamati alla santità» (LG 39), né che la sua collocazione sistematica rappresenti una chiarificazione assolutamente necessaria rispetto a quanto stabilito nel c. 593 del vecchio Codice del 1917, dove un simile obbligo era fissato solo per i religiosi.

Inoltre, come per ogni altra norma codiciale con una forte valenza religiosa ed etica, anche per il c. 210 vale il principio generale secondo cui la specifica funzionalità di una norma è da ricercare nello scopo globale di tutto il sistema giuridico in cui è inserita. Ora proprio a livello dello scopo del diritto canonico Eugenio Corecco afferma:

Il fine ultimo dell'ordinamento canonico non è semplicemente quello di garantire il *bonum commune ecclesiae*, ma di realizzare la *communio*. Essa infatti è la modalità specifica con la quale, all'interno della comu-

(5) Per una valutazione precisa di questa novità alla luce dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, cf E. CORECCO, *Der Katalog der Pflichten und Rechte des Gläubigen im CIC*, in *Ordinatio Fidei. Schriften zum Kanonischen Recht*, a cura di L. GEROSA - L. MÜLLER, Paderborn - München - Wien - Zürich, 1994, 190-219.

(6) Per una rapida rassegna delle diverse posizioni all'interno della canonistica postconciliare cf R. SOBANSKI, *C. 210 als Rechtssatz*, in *Iuri Canonico Promovendo. Festschrift für H. Schmitz zum 65. Geburtstag*, a cura di W. AYMAN - K. Th. GERINGER, Regensburg, 1994, 57-73.

nità ecclesiale, diventano giuridicamente vincolanti sia i rapporti intersoggettivi, sia quelli esistenti ad un livello più strutturale tra le chiese particolari e quella universale. La realtà della *communio* ha perciò una forza vincolante che supera i limiti tendenzialmente solo mistici della *subornost* orientale (7).

Essa, come ha richiamato il Concilio Vaticano II, non è una «vago affetto, ma una realtà organica» (8) che nasce dall'ascolto della Parola di Dio e dalla celebrazione dei sacramenti. Parola e sacramento non sono solo due elementi costitutivi primari della Chiesa, ma anche – per lo meno in quanto parola e segno – forme primordiali di comunicazione umana, aventi perciò una struttura ontologica capace di esprimere un precetto giuridicamente vincolante (9). Infatti, in qualsiasi tradizione culturale umana e non solo biblica, attraverso la parola ed il simbolo si sono sempre posti in essere fatti giuridicamente vincolanti. Assumendoli per comunicare all'uomo la sua salvezza, Gesù Cristo ha conferito loro – ed alla realtà comunitaria da essi generata – un valore soprannaturale ed una incidenza soteriologica, capaci di vincolare il fedele non solo moralmente ma anche giuridicamente. La *communio Ecclesiae* rappresenta perciò lo statuto ontologico del diritto della Chiesa e come tale il principio formale del diritto canonico.

Ciò significa che da una parte ogni elemento del sistema giuridico della Chiesa è informato dal principio della *communio*, dall'altra che lo stesso metodo della scienza canonica non può prescindere dal misurarsi costantemente con la realizzazione della *communio* quale scopo di tutto il sistema giuridico della Chiesa (10). In questa prospettiva, che nonostante tutti i rifiuti ed ostracismi da destra e da sinistra è forse l'unica in grado di garantire un futuro al diritto canonico, diventa chiaro anche il significato giuridico del c. 210. In esso «non viene codificata normativamente la santità, bensì richiesto un atteggiamento che deve soggiacere costantemente all'osservanza delle norme canoniche e ne evidenzia così il loro significato» (11).

(7) E. CORECCO, *Teologia del diritto canonico*, in *Nuovo Dizionario di Teologia*, a cura di G. BARBAGLIO - S. DIANICH, Alba, 1977, 1711-1753: 1749.

(8) LG, NEP, 2.

(9) Sull'argomento fondamentale rimane il contributo di Klaus Mörsdorf; cf soprattutto K. MÖRSDORF, *Zur Grundlegung des Rechtes der Kirche*, MThZ 3 (1952) 329-348. Per una riassunto della sua dottrina cf E. CORECCO - L. GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, Milano, 1995, 17-20.

(10) Sul dibattito post-conciliare circa il metodo scientifico del diritto canonico, cf M. GEROSA, *Die kanonistische Methode. Kritische Erwägungen zur Methodologie von Eugenio Corecco*, AfKkr 163 (1994) 11-27.

(11) R. SOBANSKI, *C. 210 als Rechtssatz*, 72.

In modo analogo il significato giuridico delle norme canoniche di natura procedurale può essere compreso compiutamente solo alla luce del fondamento teologico e dello scopo ultimo di ogni tipo di processo celebrato dalla Chiesa, emergenti in modo del tutto particolare nei cosiddetti processi di canonizzazione.

1.2. *Il significato teologico della canonizzazione di un santo*

In senso giuridico stretto, come si vedrà meglio in seguito, il termine *canonizzazione* indica l'atto ufficiale con cui – alla fine dei processi di beatificazione e santificazione – un santo viene iscritto nell'Indice dei Santi, detto appunto *Canone* ⁽¹²⁾. In senso più generale esso indica l'insieme delle procedure canoniche che sfocia nella *promotio ad cultum*, ossia nella legittimazione ufficiale del culto e della venerazione pubblica di un santo da parte di tutta la Chiesa. Sintetizzando l'insegnamento del Concilio Vaticano II ⁽¹³⁾, il n. 828 del Catechismo della Chiesa Cattolica a tale riguardo afferma:

Canonizzando alcuni fedeli, ossia proclamando solennemente che tali fedeli hanno praticato in modo eroico le virtù e sono vissuti nella fedeltà alla grazia di Dio, la Chiesa riconosce la potenza dello Spirito di santità che è in lei, e sostiene la speranza dei fedeli offrendo loro i santi quali modelli e intercessori.

Il termine decisivo è il verbo *riconoscere*, perché toglie fin da subito ogni possibilità di equivoco: la Chiesa non fa i santi, ma li riconosce come esempi da seguire e venerare perché suscitati in lei dallo stesso Spirito Santo ⁽¹⁴⁾. Canonizzare e venerare dei fedeli è dunque per la Chiesa – come ha affermato Karl Rahner – «un elemento imprescindibile del suo stesso realizzarsi come Chiesa, qualche cosa che veramente le appartiene come realtà religiosa e cristiana» ⁽¹⁵⁾. Quando la Chiesa canonizza e proclama dei santi non fa altro che dire e confermare in modo concreto la santità del suo essere:

Non solo la sua parola e le sue istituzioni salvifiche (predica e sacramento), ma anche il suo essere esistenziale deve annunciare la vittoria defi-

(12) A tale riguardo cf W. SCHULZ, *Heiligsprechung*, in LThK (3^a Ed.), Vol. 4 (1995), Col. 1328-1331: 1330.

(13) Cf LG 40 e 48-51.

(14) A tale riguardo cf H. AUF DER MAUR, *Feste und Gedenktage der Heiligen*, in *Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft*, a cura di H.B. MEYER, Regensburg, 1994, 65-357: 263.

(15) K. RAHNER, *Die Kirche der Heiligen*, in *Schriften zur Theologie, VIII. Zur Theologie des geistlichen Lebens*, Einsiedeln - Zürich - Köln, 1967, 111-126:113.

nitiva della grazia, da quando nel Cristo crocifisso Dio ha pronunciato la sua parola definitiva nel dialogo con l'uomo e questa parola si è manifestata come parola di misericordia. Per questo in ogni epoca la Chiesa deve annunciare – ad un tempo con vergogna e chiarezza – che è santa [...]. Essa deve insomma poter dire concretamente la propria santità; deve avere nuvole di testimoni, che possa chiamare per nome ⁽¹⁶⁾.

Così considerati i santi, non solo nel senso biblico di giustificati attraverso la fede e il battesimo ma anche e soprattutto in quanto *canonizzati*, hanno un significato fondamentale per la stessa costituzione della Chiesa. Attraverso la *promotio ad cultum* dei santi, che è lo sbocco naturale a cui tende ogni canonizzazione ⁽¹⁷⁾, la chiesa non intende operare una *promotio ad gloriam* di qualche suo membro, bensì assumere di nuovo e pubblicamente, e dunque in modo giuridicamente vincolante, l'obbligo di realizzare la propria vocazione alla santità, anche seguendo questi esempi creativi (*schöpferische Vorbilder*) ⁽¹⁸⁾. Ciò lo si può in qualche modo già dedurre dall'etimologia del termine latino *sanctus* ⁽¹⁹⁾, derivante dal verbo *sancire*, che significa *fissare solennemente*, come appunto avviene a livello giuridico in una costituzione vera e propria.

Ora, la nuova forma giuridica dei processi di beatificazione e santificazione riflette veramente questo significato teologico e costitutivo di ogni canonizzazione? L'importanza di una simile domanda è facilmente intuibile se si tiene presente che fin dal secolo XIII, ed in particolare a partire dalla *Summa Aurea* del grande *Decretalista Hostiensis*, la canonizzazione di un santo è sempre stata annoverata fra le *causae maiores* della Chiesa e dunque in qualche modo esemplari per tutte le altre procedure canoniche ⁽²⁰⁾. La risposta a questo interrogativo potrebbe perciò aprire delle nuove prospettive circa la fondazione teologica del diritto processuale canonico.

(16) *Ivi*, 115-116 e 117.

(17) È la giusta conclusione di H. HEINEMANN, *Heiligsprechung und kirchliche Normen der Heiligenverehrung*, in *Die Heiligen heute ehren. Eine theologische-pastorale Handreichung*, a cura di W. BEINERT, Freiburg - Basel - Wien, 1983, 81-94: 94.

(18) L'espressione è di K. RAHNER, *Die Kirche der Heiligen*, 120.

(19) Cf H. GROSS, *Heiligkeit, I. Biblisch*, in *Handbuch Theologischer Grundbegriffe*, a cura di H. FRIES, Vol. II, München 1970, 290-295:290.

(20) A tale riguardo cf M. SIEGER, *Die Heiligsprechung. Geschichte und heutige Rechtslage*, Würzburg, 1995, 70-76.

2. CANONIZZAZIONI E FONDAZIONE TEOLOGICA DELLE PROCEDURE CANONICHE

2.1. *La natura teologico-giuridica dei processi di beatificazione e santificazione*

Nella Chiesa non c'è un *cultus sanctitatis* ma semplicemente un *cultus sanctorum* ⁽²¹⁾. Proprio per questo è possibile stabilire un parallelo fra l'evoluzione storica del dogma e quella delle procedure canoniche per la canonizzazione dei santi. Come i dogmi non sono semplicemente delle astratte deduzioni di una verità immutabile, ma il progressivo dirsi nella storia della verità rivelata, analogamente la storia della santità cristiana si manifesta come una concreta partecipazione di tanti e diversi fedeli all'unica santità di Dio ⁽²²⁾. Certamente la relazione esistente fra l'evoluzione storica delle procedure canoniche e questa storia della santità è simile a quella che corre fra la punta emergente e la base di un iceberg. Tuttavia il tenerla presente è fondamentale per capire natura e funzione specifiche dei processi di canonizzazione.

Ora, le date che in modo emblematico segnano le tre tappe principali dell'evoluzione storica di queste procedure, rivelatrici di diversi aspetti della loro funzione ecclesiale specifica, sono le seguenti: l'11 giugno 993, quando Papa Giovanni XV proclama santo il vescovo Ulrich di Augsburg; il 22 gennaio 1588, giorno in cui Papa Sisto V con la Costituzione Apostolica *Immensa aeterni Dei* istituisce la Congregazione dei riti ed infine il 19 marzo 1969, quando con il Moto Proprio *Sanctitatis clarior* Papa Paolo VI dà inizio alla riforma che sfocerà dapprima nell'erezione della nuova *Congregatio pro Causis Sanctorum* e poi nella promulgazione, da parte di Papa Giovanni Paolo II, delle nuove norme canoniche relative ai processi di beatificazione e santificazione ⁽²³⁾. Se sociologicamente la

(21) Cf K. RAHNER, *Die Kirche der Heiligen*, 120.

(22) Per una più dettagliata esposizione di questa analogia, cf W. SCHULZ, *Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren*, Paderborn, 1988, 19; Id., *Dogmenentwicklung als Problem der Geschichtlichkeit der Wahrheitserkenntnis*, Roma, 1969, soprattutto 260-344.

(23) Le fonti principali relative a queste tre tappe dell'evoluzione storica dei processi di canonizzazione si trovano in: F.X. BISHOF, *Die Kanonisation Bischof Ulrichs auf der Lateransynode des Jahres 993*, in *Bischof Ulrich von Augsburg 890-973. Seine Zeit - sein Leben - seine Verehrung. Festschrift aus Anlass des tausendjährigen Jubiläums seiner Kanonisation im Jahre 993* (= Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e. V., 26/27: Jahrgang), a cura di M. WEITLAUFF, Weissenhorn, 1993, 197-22; SIXTUS V, *Constitutio Apostolica "Immensa Aeterni Dei" von 22 Januar 1588*, in *Bullarium Romanum. Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum*, Torino, Taurinensis Editio

prima tappa è caratterizzata da una preminenza schiacciante dei vescovi e religiosi fra i fedeli proclamati santi, nelle ultime due tappe – e soprattutto dopo il Concilio Vaticano II – si assiste ad un progressivo aumento delle cause relative a fedeli laici (24). Sotto il profilo giuridico-ecclesiologico i tratti più caratteristici di queste tre fasi evolutive sono invece i seguenti.

Fino alla canonizzazione di sant'Ulrich, e cioè sostanzialmente durante tutto il primo millennio, nelle varie forme di procedure che portavano alla proclamazione dei martiri e dei santi, dalla semplice ed antichissima iscrizione dell'anniversario e del luogo di culto nelle cosiddette *depositio martyrum* e *depositio episcoporum* delle Chiese locali ai più solenni atti liturgici dell'elevazione delle spoglie (*elevatio*) o del trasferimento del corpo (*translatio corporis*), prevaleva il ruolo della comunità dei credenti (25). Senza investigazioni particolari il *sensus fidei* del Popolo dei credenti riconosceva il fatto del martirio e la *fama sanctitatis* di un fedele defunto e la *canonizzazione* episcopale avveniva normalmente durante il Sinodo dei vescovi di quella regione (26).

Tomus VIII, 1863, 985-999. Il Motu Proprio *Sanctitas clarior* di PAPA PAOLO VI (19 marzo 1969), che sancisce l'erezione della nuova "Congregazione per le Cause dei Santi", si trova in AAS 61 (1969) 297-305. Per uno studio storico più approfondito cf. ST. KUTTNER, *La réserve papale du droit de canonisation*, «Revue Historique de Droit Français et étranger» 17 (1938) 172-228; F. VERAJA, *La beatificazione. Storia, problemi, prospettive*, Roma, 1983; M. SIEGER, *Die Heiligsprechung*, 14-119. Le principali fonti della normativa canonica in vigore – compresa la Costituzione Apostolica *Divinus perfectionis Magister*, in AAS 75 (1983) 349-355, nonché le *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum*, in AAS 75 (1983) 396-403, e il *Decretum generale de Servorum Dei Causis, quarum iudicium in praesens apud Sacram Congregationem pendet*, in AAS 75 (1983) 403-404 – sono invece raccolte dalla CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI nel volume unico *Novae leges pro Causis Sanctorum*, Città del Vaticano, 1983. La stessa Congregazione pubblica il 21 marzo 1983 il *Regolamento della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi*, Roma, 1983.

(24) A tale riguardo si rinvia alle tabelle pubblicate e commentate da P. DE LAUBIER, *Sociologie des saints*, «Revue Thomiste» 91 (1991) 34-66: 36-39.

(25) Per uno studio storico approfondito di queste prime procedure di canonizzazione, cf. H. DELEHAYE, *Les origines du culte des martyrs*, Bruxelles, 1933; P. MOLINARI, *Die Heiligen und ihre Verehrung*, Freiburg i. Br. - Basel - Wien, 1964; A. AMORE, *Culto e canonizzazione dei santi nell'antichità cristiana*, «Antonianum» 53 (1977) 38-80; Id., *La canonizzazione vescovile*, «Antonianum» 53 (1977) 231-266; L. HERTLING, *Materiale per la storia del processo di canonizzazione*, «Gregorianum» 16 (1935) 170-195.

(26) Questa *canonizzazione* episcopale era normalmente accompagnata dalla stesura di una biografia (*vita*) del santo (cf. H. DELEHAYE, *Les passions des martyrs et les genres littéraires*, Bruxelles, 1921) e l'approvazione del vescovo diocesano stesso, per quanto necessaria, è per lo più considerata un *accessorium* (cf. W. SCHULZ, *Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren*, 29).

Nella seconda fase dell'evoluzione storica delle procedure di canonizzazione, e soprattutto dopo l'erezione della *Congregatio Rituum* (1588), sono invece altri elementi teologici e giuridici a prendere il sopravvento. Innanzitutto, l'esigenza tridentina di uniformare i riti liturgici di tutte le Chiese sfocia nella riforma di Papa Urbano VIII, il quale con il Breve *Caelestis Hierusalem* del 5 luglio 1634 stabilisce definitivamente che la legittimazione di qualsiasi culto pubblico è di competenza esclusiva della Santa Sede ⁽²⁷⁾. Di conseguenza nella canonizzazione dei santi il processo *super non cultus* ⁽²⁸⁾ ha un ruolo sempre più importante. In secondo luogo, l'esigenza di maggior chiarezza e sicurezza a livello giuridico – emersa con insistenza al Concilio Vaticano I – trova nella prima ed unica codificazione di queste procedure la sua risposta formalmente più rigorosa ⁽²⁹⁾. Infatti, il Codice di diritto canonico del 1917 in ben 142 canoni descrive in modo esauriente le procedure canoniche riguardanti le cause di beatificazione e santificazione. In esse non solo la distinzione fra beati e santi è assolutamente chiara ⁽³⁰⁾, ma anche i ruoli e le competenze di ogni parte del processo – dall'attore al postulatore, dal *promotor fidei* (o *advocatus diaboli*) al notaio ed al giudice – sono chiaramente fissati. Inoltre tutte le diverse fasi delle singole procedure, dall'iniziale processo informativo sull'effettiva esistenza di una *fama sanctitatis* a quelli più complessi relativi al riconoscimento del grado eroico delle virtù e dell'autenticità dei miracoli, sono descritte in ogni dettaglio. Tre mi sembrano comunque le principali caratteristiche negative di questo capolavoro di diritto processuale: la riduzione in minimi termini del ruolo del vescovo diocesano ⁽³¹⁾, l'assenza di sinodalità nella formazione del giudizio da sottoporre al Papa ⁽³²⁾, l'eccessiva lunghezza e complessità delle procedu-

(27) Sulla riforma di Papa Urbano VIII cf. M. SIEGER, *Die Heiligsprechung*, 98-105.

(28) Cf. cc. 2057-2060 e 2085-2086 del CIC/1917.

(29) È il giudizio che K. MÖRS DORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, vol. III, Paderborn - München - Wien, ¹¹1979, 252, dà sul *De causis beatificationis servorum Dei et canonizationis Beatorum*, cc. 1999-2141.

(30) Cf. can. 1277 par. 2: mentre i beati possono essere venerati solo nei luoghi e nelle forme stabilite dal Papa, i santi possono essere venerati ovunque ed in ogni forma liturgica approvata.

(31) Lo dimostra tra l'altro anche il fatto che il processo informativo diocesano (cf. cc. 2049-2056), il cui scopo è semplicemente quello di dimostrare l'esistenza di una *fama sanctitatis* (c. 2050 par. 2), non viene solo riesaminato ma praticamente quasi rifatto dalla Congregazione (cf. cc. 2073-2084).

(32) Questa dimensione, tipica del primo millennio, rimane invece costantemente presente nella tradizione cristiana orientale; in merito cf. G. LARENTZAKIS, *Heiligenverehrung in der orthodoxen Kirche*, «Cattolica» (1988) 56-75: 61; F. MEYER, *Die Kanonisierung der Heiligen in den Orthodoxen Kirchen*, in *Atti del Congres-*

re ⁽³³⁾. Anche i correttivi posti in atto più tardi per migliorare la parte documentale e scientifica di questi processi, soprattutto con l'erezione presso la Congregazione dei riti di una *Sezione storica* e di una *Consulta medica* ⁽³⁴⁾, non ne hanno cambiato la sostanza.

Proprio per queste ragioni già durante il Concilio Vaticano II è stata da più parti proposta una radicale riforma di queste procedure, che permettesse un più efficace coinvolgimento dei vescovi diocesani e delle Conferenze dei vescovi, nonché una maggiore rappresentatività dei santi onde riavvicinare il Popolo di Dio al loro culto ⁽³⁵⁾. È l'inizio della terza ed ultima fase di sviluppo delle procedure giuridiche di canonizzazione, fase che trova nel 1969 e nel 1983 le sue date più significative ⁽³⁶⁾. Con la nuova riforma, iniziata da Papa Paolo VI, si sono in primo luogo semplificate ed accelerate le procedure grazie soprattutto alla erezione di una apposita Congregazione per le cause dei santi e alla possibilità di affidare la prima fase di questi processi a tribunali provinciali o regionali ⁽³⁷⁾. In secondo luogo, soprattutto con l'opera legislativa di Papa Giovanni Paolo II, vengono rivalutati il ruolo del vescovo diocesano e la dimensione sinodale di queste procedure canoniche. Infatti nella fase diocesana del processo la richiesta del nulla osta alla Congregazione non ha come scopo l'ottenimento del permes-

so internazionale *"Incontro fra canoni d'oriente e d'occidente"*, a cura di R. COPPOLA, Bari, 1994, 273-283: 275.

(33) Concordano su questo giudizio: F. VERAJA, *Commento alla nuova legislazione per le Cause dei Santi*, Roma, 1983, 6; M. SIEGER, *Die Heiligsprechung*, 141.

(34) A tale riguardo cf. M. SIEGER, *Die Heiligsprechung*, 255-162.

(35) In merito cf. M. SIEGER, *Die Heiligsprechung*, 163-171 e W. SCHULZ, *Der Seligsprechungsprozess. Kanonistische Überlegungen zu seiner Reform*, in *Festschrift: 100 Jahre Anna Schäfer von Mindelstetten*, hrsg. v. der ABTEILUNG FÜR SELIG- UND HEILIGSPRECHUNGSPROZESSE BEIM BISCHÖFL. KONSISTORIUM REGENSBURG, Abensberg, 1982, 1-19.

(36) L'importanza di questa terza ed ultima fase di sviluppo si fa sentire anche a livello liturgico. Infatti Papa Paolo VI introduce anche un cambiamento riguardo alla partecipazione del Papa alla beatificazione, che fino ad allora si limitava alla recita della preghiera al nuovo Beato, mentre il rito vero e proprio era presieduto la mattina da uno dei cardinali. Questa tradizione fu cambiata a partire da Massimiliano Maria Kolbe, quando - nell'ottobre del 1971 - Paolo VI officiò personalmente il rito di beatificazione del martire polacco di Auschwitz, durante una Santa Messa concelebrata con il cardinale Wyszyński e con i vescovi polacchi (GIOVANNI PAOLO II, *Dono e mistero*, Città del Vaticano, 1996, 59-60).

(37) L'estensione di questa competenza a tribunali interdiocesani, suggerita al Concilio Vaticano II dal Cardinale Suenens (cf. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Volumen II Periodus secunda Pars 3*, Città del Vaticano, 1972, 430-432), è sancita dal MP *Sanctitatis clarior* al n. 10 ed è confermata dal c. 1423 par. 2 del CIC/1983, come ricorda il Cardinale Prefetto della Congregazione nella sua lettera del 15 marzo 1984 al Cardinale Corrado Ursi (cf. M. SIEGER, *Die Heiligsprechung*, 293-294).

so di istruire la causa, bensì quello di accertare se presso qualche decastero della Santa Sede non si trovino documenti che potrebbero ostacolarla⁽³⁸⁾. Sia nella fase diocesana che in quella romana la dimensione sinodale delle procedure è inoltre più marcata: basti pensare al ruolo della *littera postulatoria*, che il vescovo diocesano deve inviare alla Congregazione dopo aver consultato la locale Conferenza dei vescovi⁽³⁹⁾, nonché a quello del Collegio dei relatori, che costituisce una delle novità più tipiche della normativa in vigore⁽⁴⁰⁾. In terzo ed ultimo luogo anche la natura specifica ed i fondamenti teologici di queste procedure canoniche vengono messi maggiormente in luce. Infatti, il giudizio di alcuni commentatori del Codice del 1917 circa la natura specifica dei processi di canonizzazione, che presentano degli aspetti di carattere tipicamente amministrativo sotto una veste decisamente giudiziale⁽⁴¹⁾, è oggi ampiamente condiviso dalla maggior parte dei commentatori delle nuove norme in vigore. Anche se la Congregazione per le cause dei santi è un organo amministrativo che tratta oggetti di natura amministrativa procede di fatto come un vero e proprio tribunale⁽⁴²⁾. E la natura dichiarativa del giudizio finale, sia del *Congressus* che del Papa⁽⁴³⁾, si riflette in tanti elementi dei processi di beatificazione e santificazione, soprattutto a livello della loro fase romana. Basti pensare al ruolo sempre più importante assunto dal *Congressus peculiaris* dei consultori teologi nelle procedure riguardanti il grado

(38) Cf *Normae*, (vedi nota 22), n. 15c e il commento di P. MOLINARI, *Canonizzazione dei santi*, in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, a cura di C. CORRAL SALVADOR - V. DE PAOLIS - G. GHIRLANDA, Milano, 1993, 108-120: 112.

(39) Cf *Normae*, n. 11a e il commento di R.J. SARNO, *Diocesan Inquiries required by the Legislator in the New Legislation for Causes de Derecho Canonico*, Roma, 1988, 20.

(40) Cf P. MOLINARI, *Canonizzazione dei santi*, 115.

(41) A tale riguardo cf soprattutto D.J. BLAHER, *The Ordinary Processes in Causes of Beatification and Canonization. A History, a Synopsis and a Commentary*, Washington, 1949, 54-55; E. MEUCHAR, *Der Selig- und Heiligsprechungsprozess vom Standpunkt einer prozessualen Tipenlehre*, «Zeitschrift für Katholische Theologie» 70 (1948) 212-223: 222; K. MÖRS DORF, *Die Kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit*, in *Festschrift für E. Eichmann*, a cura di M. GRABMANN - K. HOFMANN, Paderborn, 1940, 551-591: 561.

(42) Concordano in questo giudizio ad es. A. CASIERI, *Iter processus beatificationis et canonizationis iuxta Constitutiones Apostolicas "Sacra Rituum Congregatio" et "Sanctitas Clarior"*, «Monitor Ecclesiasticus» 98 (1973) 244-259: 247; R. RODRIGO, *La figura del Postulatore nelle Cause dei Santi secondo la nuova legislazione. Diritti e doveri*, «Monitor Ecclesiasticus» 111 (1986) 207-224: 215. Su tutta la questione cf M. SIEGER, *Die Heiligsprechung*, 196-206; W. SCHULZ, *Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren*, 99-102.

(43) Cf Art. 22 del *Regolamento*. A tale proposito occorre sottolineare che il giudizio del Papa è parte integrante di tutto il processo di canonizzazione, e senza di ciò quest'ultimo sarebbe privato della parte deliberativa più importante.

eroico delle virtù e la *fama signorum*, alla maggior facilità di ricorrere alla dispensa circa il secondo miracolo – interpretato in senso maggiormente biblico nonostante il rigore scientifico delle perizie mediche richieste ⁽⁴⁴⁾ – nonché alla ricomprensione della *fama sanctitatis* come elemento importante del *sensus fidei* di tutti i fedeli di una Chiesa particolare ⁽⁴⁵⁾.

Riassumendo si può affermare che il giudizio a cui giungono questi processi canonici, sia esso *affermative* o *negative*, è sempre di natura dichiarativa perché essendo la *fama sanctitatis* null'altro che un carisma ⁽⁴⁶⁾ l'intervento dell'autorità ecclesiastica può solo confermarne o meno l'autenticità.

2.2. Procedure di canonizzazione e struttura-base di ogni processo canonico

La breve descrizione delle principali tappe dell'evoluzione storica dei processi di beatificazione e santificazione, nonché la messa a fuoco delle caratteristiche essenziali e specifiche della normativa canonica in vigore a questo riguardo permettono di tirare le seguenti conclusioni d'ordine generale: 1) Queste procedure possiedono un nocciolo essenziale che manifesta una natura né esclusivamente amministrativa, né esclusivamente giudiziale. 2) Esse si svolgono attorno a tre momenti fondamentali: il primo costitutivo (o diocesano), il secondo istruttorio e dibattimentale, il terzo decisionale (o pontificio). 3) Si tratta di procedure che sfociano in un giudizio di natura dichiarativa, con conseguenze giuridiche precise come la *promotio ad cultum*. In esse sono perciò rintracciabili tutti gli elementi essenziali della struttura-base comune ad ogni procedura canonica, e cioè: il momento costitutivo del processo stesso (introduzione della causa e delimitazione dei termini della controversia); la fase istruttoria e quella dibattimentale (presentazione delle prove, difesa delle parti, contestazioni); il momento valutativo e decisionale (valutazione e ponderazione delle prove da parte dei giudici) ed infine l'emissione della sentenza o del decreto con la parte *in iure* e *in facto* ⁽⁴⁷⁾. Nel diritto canonico la struttura-base

(44) A tale riguardo cf soprattutto art. 26 par. 1 del *Regolamento* ed il commento di W. SCHULZ, *Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren*, 138-141. Sul significato teologico del processo sui miracoli, cf L. SCHEFFCZYK, *Wunder und Heiligsprechung*, MThZ 32 (1981) 292-303.

(45) In merito, cf soprattutto E. ZERA, *La fama di santità: fondamento morale e rilevanza giuridica*, Crotone, 1984, 83 ss.

(46) Cf M. SIEGER, *Die Heiligsprechung*, 229.

(47) Per un'analisi più dettagliata di questa struttura-base di ogni procedura canonica, cf E. CORECCO - L. GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, 92-97.

delle procedure amministrative è dunque identica a quella delle procedure giudiziarie. Le differenze vanno ricercate esclusivamente a livello delle diverse formalità da rispettare. Fra queste la più importante consiste nel fatto che le norme codiciali relative alle procedure amministrative non prescrivono in modo espresso e vincolante la possibilità di ricorso alla difesa tecnica, che nelle cause di beatificazione e santificazione è però in qualche modo garantita sia dal *Postulator* ⁽⁴⁸⁾, sia dal *Generalrelator* ⁽⁴⁹⁾. E ciò è particolarmente significativo se si pensa alla natura eminentemente teologica dell'oggetto di tali *causae maiores*.

La capacità delle cause di canonizzazione di distinguere in modo irrefutabile i processi canonici da quelli regolati dal diritto statutale è dunque fuori dubbio. Essa sarebbe stata messa maggiormente in evidenza se il legislatore ecclesiastico non avesse rinunciato a codificare le loro procedure canoniche che, anche se condotte da istanze amministrative, riflettono più chiaramente la natura peculiare di tutto il sistema processuale della Chiesa. Un giudizio analogo va dato circa le procedure canoniche per l'esame delle dottrine ritenute erronee ⁽⁵⁰⁾. Mettere entrambi i tipi di procedure al centro della nuova normativa codiciale procedurale o per lo meno codificarle come le altre avrebbe senz'altro aiutato a capire che il giudizio in cui normalmente una procedura canonica sfocia, ed in particolare quelle che riguardano le cause sullo *status personarum*, sono le più tipiche del sistema processuale della Chiesa, è per sua natura dichiarativo.

Infatti nella Chiesa la *sacra potestas*, proprio a motivo della sua origine sacramentale e della sua intrinseca dimensione sinodale, non si identifica mai né con l'organo che la esercita, né con il *modus procedendi*. Inoltre sempre nella Chiesa – dove al contrario di quanto avviene nello Stato moderno non esiste la divisione dei poteri – il *modus procedendi* di tutti gli organi di governo non è determinato dalla natura della funzione da esso svolta, bensì dalla natura dell'oggetto. Ora il giudice ecclesiastico, sia che proceda per via giudiziale o per via amministrativa, con il suo giudizio (sia esso sotto la forma tecnica di sentenza o di decreto) è sempre chiamato sostanzialmente a constatare dei fatti oggettivi, come la validità dei sacramenti, l'appartenenza o meno alla *communio*

(48) Cf *Normae*, n. 2 ed il commento critico di R. RODRIGO, *La figura del Postulatore nelle Cause dei santi secondo la nuova legislazione*, 217.

(49) Cf *Divinus Perfectionis Magister*, n. 6 e *Regolamento*, art. 6.

(50) Sull'incertezza giuridica causata dalla non codificazione anche di quest'ultimo si rinvia al paragrafo *Censura ecclesiastica e procedure d'esame dell'insediamento in teologia*, in E. CORECCO - L. GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, 89-92.

plena, la legittimità del culto pubblico o l'ortodossia di una dottrina. Il valore giuridico di questi fatti oggettivi trascende il semplice interesse privato dei singoli fedeli. Esso tocca tutta la realtà della Chiesa come *communio*, perché la struttura giuridica di quest'ultima ha come *telos* non primariamente quello di realizzare i diritti soggettivi dei singoli fedeli, ma piuttosto quello di garantire sul piano costituzionale o dei dati oggettivi l'integrità e la verità del contenuto salvifico della Parola e dei Sacramenti. È questo permanere della *substantia verbi* e della *substantia sacramenti* lo scopo ultimo della *sacra potestas*, anche quando agisce come *potestas iudiciaria*. Di conseguenza la sentenza canonica, proprio nei processi più tipici della Chiesa, come sono appunto le cause di canonizzazione, ha un carattere eminentemente dichiarativo ⁽⁵¹⁾. Con una sentenza canonica l'autorità ecclesiastica riconosce dei fatti giuridicamente vincolanti e garantisce in questo modo la realizzazione oggettiva dell'esperienza ecclesiale, fondata in primo luogo sulla verità della Parola e la validità dei Sacramenti, ed in secondo luogo sull'autenticità dei carismi e di tutti quegli altri elementi che concernono la comune vocazione a vivere la fede nella comunione ecclesiale. Quest'ultima non è semplicemente *communio cum Deo* e quindi la strada maestra verso la realizzazione dell'universale vocazione alla santità.

CONCLUSIONE

Non è possibile in questa sede indicare con precisione tutto quanto dovrebbe cambiare, a partire da queste considerazioni, nel diritto processuale canonico. La conclusione generale seguente dovrebbe comunque potersi imporre: se è vero che il diritto canonico non fa della santità un semplice dovere giuridico di ogni fedele, analogamente non si può negare l'esistenza di un nesso preciso fra la struttura giuridica della Chiesa e la santità. Esso è messo in evidenza soprattutto dalle procedure di beatificazione e santificazione e può essere così sintetizzato: al fine ultimo del diritto canonico appartiene come suo elemento costitutivo la realizzazione della *communio cum Deo*. A questo scopo serve anche la tutela dell'ordinamento della *communio ecclesiae* nel suo insieme. In questo senso si può concludere che, proprio perché la santità è una prospettiva fondamentale della vita cristiana, le parole dell'apostolo Paolo non hanno solo un significato etico ma anche giuridico: «Fatevi miei

(51) Cf E. CORECCO, *Das Urteil im kanonischen Recht*, in Id., *Ordinatio fidei*, 55-81.

imitatori, come io lo sono di Cristo» (1 Cor 11, 1). I santi canonizzati non solo hanno pienamente ottemperato a questa norma etico-giuridica, ma la richiamano costantemente ed in modo sempre nuovo ad ogni fedele. Il processo di canonizzazione evidenzia inoltre chiaramente che nella Chiesa ogni procedura canonica sfocia ultimamente in un giudizio di natura dichiarativa. Infatti, quando la Chiesa proclama santo un membro non fa altro che riconoscere un dono dello Spirito Santo. Con il suo giudizio dichiarativo, espresso nella canonizzazione, l'autorità ecclesiastica conferma però anche l'attualità del monito paolino ⁽⁵²⁾. E lo fa non tanto perché i fedeli venerino i santi, quanto piuttosto affinché riscoprano attraverso il loro esempio lo scopo fondamentale della Chiesa, la sua vera essenza e quindi il compito ultimo a cui ogni battezzato è chiamato.

LIBERO GEROSA

Kamp 6

D - 33098 Paderborn

(52) Cf K. RAHNER, *Die Kirche der Heiligen*, 123.